

---

**CIRCOLARE 5 maggio 2003, n. 551967**

**Legge 5 marzo 1990, n. 46 e articolo 9, comma 4, del DPR 14 dicembre 1999, n. 558, in tema di sicurezza degli impianti.**

Diverse Camere di commercio si sono rivolte a questa Amministrazione al fine di avere chiarimenti in merito al corretto coordinamento delle disposizioni recate dall'art. 9, comma 4, del DPR n. 558/99 e all'art. 16 della legge n. 46/90.

In particolare è stato chiesto se, alla luce del principio di legalità posto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, secondo cui le sanzioni amministrative devono essere previste e disciplinate dalla legge, la violazione dell'obbligo (introdotto dalla disposizione sopra citata del DPR n. 558) di inviare alle camere di commercio le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 9 della legge n. 46/90 entro il termine di sei mesi dalla realizzazione dell'impianto, possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 16 della medesima legge n. 46/90 (nel punto dove prevede che «*Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal [...] regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni*»).

E' stato chiesto, altresì se tra gli adempimenti cui la Camera di commercio deve provvedere ai sensi del ripetuto art. 9, c. 4, del DPR 558/99 («*La camera di commercio provvede ...*») rientrino anche l'accertamento delle violazioni del predetto obbligo di inviare le dichiarazioni di conformità entro il termine di sei mesi, nonché le conseguenti contestazioni, notificazioni ed irrogazioni delle sanzioni pecuniarie.

Secondo alcuni, infatti, il secondo periodo del comma 4 individuerrebbe una competenza della camera di commercio esclusivamente a procedere «*ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese*» (a verificare, cioè, se le dichiarazioni di conformità riguardino una tipologia di impianti per la quale l'impresa possieda la necessaria abilitazione), ma non una competenza a verificare se le dichiarazioni di conformità state inviate o meno entro il previsto termine di sei mesi.

In merito alla prima problematica, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell'articolo 25 Cost., indubbiamente impedisce che dette sanzioni possano essere comminate sulla scorta di disposizioni contenute in fonti normative subordinate.

Si ritiene, peraltro, che i precetti sufficientemente individuati dalla legge possano essere eterointegrati da norme regolamentari delegate "in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare" (così Cass. 7 aprile 1999, n- 3351; Id., 15 febbraio 1999, n. 1242).

Ciò significa che la sanzione amministrativa può anche conseguire a seguito dell'integrazione del precetto legale ad opera di una fonte regolamentare, se il precetto (e la sanzione) sono configurati in termini sufficientemente definiti dalla legge.

In altri termini, mediante l'affermazione del principio di legalità si vuole escludere una valutazione di tipo politico sulla scelta dei comportamenti da sanzionare, che può ritenersi preclusa ove la fonte

regolamentare si limiti a specificare il contenuto di elementi della fatti specie già delineati in sede legislativa.

Nel caso in esame, il comportamento la cui omissione si vorrebbe sanzionare, vale a dire la comunicazione alla camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 del DPR n. 558/1999, appare strumentale all'accertamento di quanto previsto da tale norma nonché dall'articolo 9 della legge n. 46/90, là dove i "conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese" riguardano anche l'esistenza dell'iscrizione a tale registro, che deve risultare dall'anzidetta dichiarazione di conformità.

Pur con le incertezze del caso, pertanto, può sostenersi che il precetto sancito dall'art. 9 del DPR n. 558/99 costituisce una integrazione ai comportamenti previsti dalla legge D. 46/90, in quanto permette alle camere di commercio di svolgere più efficacemente la loro attività di vigilanza a tutela sia del committente, sia delle imprese che si attengono alle prescrizioni inerenti alla sicurezza degli impianti.

In ordine al secondo quesito, concernente la competenza della camera di commercio per l'accertamento delle violazioni dell'obbligo di inviare le dichiarazioni di conformità entro il termine di sei mesi, nonché a procedere alle conseguenti contestazioni, notificazioni ed irrogazioni delle sanzioni pecuniarie, deve ritenersi che la strumentalità dell'obbligo anzidetto sarebbe vanificata se altro fosse l'organo competente ad accertare l'invio tempestivo delle dichiarazioni ovvero a espletare le attività successive all'accertamento delle irregolarità. tanto più ove si consideri, sotto il profilo sistematico, la recente decisione del Consiglio di Stato che ha affermato in capo alle camere di commercio la potestà sanzionatoria in tema, di esercizio di attività commerciali, già attribuita all'UPICA, senza distinguere tra l'accertamento della irregolarità e la irrogazione della sanzione.